

# **LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 20-04-1995**

## **REGIONE LOMBARDIA**

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
N. 17  
del 24 aprile 1995  
SUPPLEMENTO ORDINARIO  
N. 1 del 24-04-1995

*IL CONSIGLIO REGIONALE*  
*ha approvato*  
*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO*  
*ha apposto il visto*  
*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*  
*promulga*  
*la seguente legge regionale*

### **ARTICOLO 1**

1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici.
2. Essa si applica a:
  - a) nuove costruzioni;
  - b) interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.
3. Tali disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali; restano invariate le norme sulle distanze minime.

### **ARTICOLO 2**

#### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 39 del 2004](#)

[Art. 12](#)

1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedenti i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

2. Le norme del precedente comma si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.

3. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per l'ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi 1 e 2, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

4. Alle istanze per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto.

### **ARTICOLO 3**

1. Le parti di volume e di copertura determinate esclusivamente dal maggior spessore di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 non vengono considerate nemmeno ai fini della l.r. 5 dicembre 1977, n. 60 e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 20 aprile 1995

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 12 aprile 1995, prot. n. 21802/1143)

### **ARTICOLO 12 Legge 39 - 2004**

(Integrazione e abrogazione di norme)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica) è aggiunto il comma 1 bis:

"1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore) è abrogato.

